fondazione ibva

qui per gli altri

normativa agevolazioni ed adempimenti per la donazione di eccedenze g.d.o.

Le imprese commerciali e gli operatori del settore alimentare che lo desiderano, possono gestire in modo responsabile le loro eccedenze alimentari e/o farmaceutiche donando i prodotti invenduti o non più commercializzabili ed incaricando un soggetto donatario per la loro ridistribuzione ai fini di solidarietà sociale. Questo è possibile grazie alla Legge 166/2016 e succ. modificazioni, che regolano “la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici ai fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi”

I VANTAGGI

- La cessione gratuita a fini di solidarietà sociale, di beni prodotti o commercializzati dall’impresa NON E’ CONSIDERATA REDDITO ed è ESENTE DA IVA.
- RIDUZIONE TARI in proporzione alle quantità donate
- La donazione è di fatto un’azione di RESPONSABILITA’ SOCIALE D’IMPRESA
- Miglioramento dell’immagine aziendale e del legame con il territorio lavorando in rete con Istituzione e Terzo settore

RIDUZIONE TARI			
Norma	Riduzione	Adempimenti Impresa Cedente	Adempimenti Benficiari
Modifiche ed integrazioni al regolamento per la disciplina sulla tassa sui rifiuti (TARI) Comune di Milano	Riduzione della parte variabile della TARI in proporzione alle quantità (kg)di prodotti alimentari ceduti fino a un massimo del 50% della parte variabile della tariffa	Per ottenere la riduzione occorre produrre e inviare una documentazione, da presentare in due momenti diversi (30 aprile e 31 dicembre) attraverso i canali indicati sul sito internet del comune di Milano.	Autocertificazioni rese dai soggetti donatari attestanti la propria qualifica di ETS. Attestazioni rilasciate dai soggetti donatari in cui sono indicati i quantitativi ricevuti.

AGEVOLAZIONI FISCALI IVA			
Norma	Riduzione	Adempimenti Impresa Cedente	Adempimenti Benficiari
Art. 16 comma 1 L. 166/2016 e succ. Modificazioni (legge n.205/2017)	I beni donati si considerano DISTRUTTI ai fini IVA (Iva sugli acquisti detraibile)	emissione documento di trasporto DDT (DPR 472/36) o documento equipollente	Dichiarazione trimestrale consuntiva con gli estremi dei DDT relativi alle cessioni, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre con la sottoscrizione dell'impegno ad utilizzare i beni ricevuti in conformità alle proprie finalità istituzionali. (art.16 c.3 L.166/016)

AGEVOLAZIONI FISCALI IRES –IMPOSTE DIRETTE			
Norma	Riduzione	Adempimenti Impresa Cedente	Adempimenti Benficiari
Art. 16 comma 1 L. 166/2016 e succ. Modificazioni (legge n.205/2017)	Il costo di acquisto è interamente deducibile Adempimenti Beneficiari Dichiarazione trimestrale di utilizzo dei beni ceduti non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa e pertanto il relativo valore normale non costituisce ricavo per l'impresa ex art. 85, comma 2, TUIR	Non richiesto per le cessioni gratuite con valore < € 15.000 e per le cessioni aventi ad oggetto beni alimentari facilmente deperibili, altrimenti si veda nota*	Dichiarazione trimestrale di utilizzo dei beni ceduti. (art.16 c.3 L.166/016)

*comunicazione telematica all'amm.ne finanziaria o ai comandi del corpo della Guardia di Finanza riepilogativa delle cessioni effettuate in ciascun mese, entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le cessioni in via telematica, qualora i beni superino il valore di Euro 15.000, per ogni singola cessione; per le cessioni di eccedenze alimentari facilmente deperibili si è esonerati dall'obbligo di comunicazione (art.16 c. 3 L.166/016).

APPROFONDIMENTI

Gli operatori del settore alimentare possono cedere gratuitamente le eccedenze alimentari a soggetti donatari i quali possono ritirarle direttamente o incaricandone altro soggetto donatario.
Ai fini della legge L. 166/2016 è consentita la cessione a titolo gratuito dei seguenti prodotti:

• le eccedenze alimentari cioè i prodotti alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono: invenduti o non somministrati per carenza di domanda, ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita, rimanenze di attività promozionali, prossimi al raggiungimento della data di scadenza, rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti, invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici, invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione, non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell'imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione
• eccedenze di prodotti agricoli in campo o di prodotti di allevamento idonei al consumo umano ed animale ai soggetti donatari. Le operazioni di raccolta o ritiro dei prodotti agricoli effettuate direttamente dai soggetti donatari o da loro incaricati sono svolte sotto la responsabilità di chi effettua le attività medesime
• i medicinali destinati alla donazione;
• gli articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale "non più commercializzati, purché in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, in modo tale da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originarie"
• i prodotti destinati all'igiene e alla cura della persona, i prodotti per l'igiene e la pulizia della casa, gli integratori alimentari, i biocidi, i presìdi medico chirurgici, i prodotti di cartoleria e di cancellaria, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi similari;

MODALITÀ DI CESSIONE

1. LA CESSIONE DI ECCEDENZE ALIMENTARI È CONSENTITA ANCHE OLTRE IL TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE, PURCHÈ SIANO GARANTITE L'INTEGRITÀ DELL'IMBALLAGGIO PRIMARIO E LE IDONEE CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

2. LE ECCEDENZE ALIMENTARI, NEL RISPETTO DEI REQUISITI DI IGIENE E SICUREZZA E DELLA DATA DI SCADENZA, POSSONO ESSERE ULTERIORMENTE TRASFORMATE IN PRODOTTI DESTINATI IN VIA PRIORITARIA ALL'ALIMENTAZIONE UMANA O AL SOSTEGNO VITALE DI ANIMALI.

3. I PRODOTTI FINITI DELLA PANIFICAZIONE E I DERIVATI, CHE, NON ESSENDO STATI VENDUTI O SOMMINISTRATI ENTRO LE VENTIQUATTRO ORE SUCCESSIVE ALLA PRODUZIONE, RISULTANO ECCEDENTI PRESSO LE RIVENDITE DI NEGOZI, GRANDE DISTRIBUZIONE, I PRODUTTORI ARTIGIANALI O INDUSTRIALI, RISTORAZIONE ORGANIZZATA, INCLUSI GLI AGRITURISMI, E LA RISTORAZIONE COLLETTIVA, POSSONO ESSERE DONATI A SOGGETTI DONATARI.

REQUISITI E CONSERVAZIONE DELLE ECCEDENZE ALIMENTARI PER LA CESSIONE GRATUITA

1. GLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE CHE EFFETTUANO LE CESSIONI DEVONO PREVEDERE CORRETTE PRASSI OPERATIVE AL FINE DI GARANTIRE LA SICUREZZA IGIENICO-SANITARIA DEGLI ALIMENTI. ESSI SONO RESPONSABILI DEL MANTENIMENTO DEI REQUISITI IGIENICO-SANITARI DEI PRODOTTI ALIMENTARI SECONDO LE NORMATIVE VIGENTI, FINO AL MOMENTO DELLA CESSIONE AI SOGGETTI DONATARI. QUESTI ULTIMI DIVENTANO EQUIPARABILI, NEI LIMITI DEL SERVIZIO PRESTATO, AI CONSUMATORI FINALI, AI FINI DEL CORRETTO STATO DI CONSERVAZIONE, TRASPORTO, DEPOSITO E UTILIZZO DEGLI STESSI.

2. AI FINI DELLA CESSIONE, GLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE OPERANO UNA SELEZIONE DEGLI ALIMENTI IN BASE AI REQUISITI DI QUALITÀ E IGIENICO-SANITARI, NEL RISPETTO DELLE NORME VIGENTI.

3. GLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE ADOTTANO LE MISURE NECESSARIE PER EVITARE RISCHI DI COMMISTIONE O DI SCAMBIO TRA I PRODOTTI DESTINATI AI DIVERSI IMPIEGHI.